

LEGGE 11 aprile 1956, n. 295.

Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente la statizzazione della Facoltà di agraria della Università di Catania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il personale amministrativo, tecnico e subalterno organicamente assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1952, n. 694, a posti di ruolo previsti dallo statuto della Facoltà di agraria dell'Università di Catania, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana del 6 novembre 1951, n. 176-A, è inquadrato, previo giudizio favorevole del competente Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nei corrispondenti ruoli statali.

Detto inquadramento si effettuerà con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per la prima attuazione della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, relativi alla statizzazione del personale universitario di segreteria, assistente, tecnico e subalterno, e subordinatamente al possesso, da parte del personale da inquadrare, dei requisiti richiesti per la applicazione delle sopra citate disposizioni di legge.

L'inquadramento, che sarà contenuto nei limiti del contingente dei posti, stabilito con la legge 13 giugno 1952, n. 694, ed ogni effetto dell'inquadramento stesso sono riferiti alla data di entrata in vigore di detta legge.

Agli effetti della collocazione nel ruolo, il personale amministrativo di cui innanzi dovrà occupare l'ultimo posto nel grado iniziale del relativo gruppo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MONO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 marzo 1956.

Istituzione della Salina di Tarquinia.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvate con decreto Ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1936, n. 62, col quale la Salina di Tarquinia è stata trasformata in sezione della Salina di Volterra;

Ritenuta la necessità di ripristinare l'autonomia della Salina di Tarquinia in considerazione dello sviluppo assunto dalle lavorazioni presso tale stabilimento;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° luglio 1956 è soppressa la sezione di Tarquinia della Salina di Volterra.

A decorrere dalla stessa data è istituita la Salina di Tarquinia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1956  
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 327. — TAFURI

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1956.

Trasformazione del Consorzio provinciale per la viticoltura e frutticoltura di Piacenza in Consorzio fitosanitario obbligatorio.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, che ha modificato la legge predetta;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la nota 16 marzo 1955, n. 8405, con la quale la Prefettura di Piacenza, su parere favorevole dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, della locale Camera di commercio, industria e agricoltura e dell'Osservatorio fitopatologico di Pavia, ha proposto la trasformazione del Consorzio provinciale per la viticoltura e frutticoltura di Piacenza in Consorzio obbligatorio per la difesa fitosanitaria;

Sentito il parere della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Ritenuta la opportunità di far luogo alla richiesta trasformazione ai fini di un maggior potenziamento delle lotte fitosanitarie in atto nel territorio della Provincia;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il Consorzio provinciale per la viticoltura e frutticoltura di Piacenza è trasformato in Consorzio obbligatorio, ai sensi dell'art. 11, lettera b) della legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione di tutte le lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie.

Il Consorzio avrà durata indeterminata.

Il Prefetto della provincia di Piacenza provvederà, con proprio decreto, sentito il direttore dell'Osservatorio fitopatologico di Pavia, a fissare, a norma dell'articolo 43 del regolamento approvato con il citato regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, la circoscrizione del Consorzio.

Il Consorzio interessato uniformerà il proprio ordinamento alle norme previste, per i Consorzi obbligatori, dalla legge e dal regolamento sopracitati.

Il Prefetto della provincia di Piacenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1956

*Il Ministro:* COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956

Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 37. — PALADINI

(1802)

**DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1956.**

**Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro italiano nel Mondo ».**

**IL MINISTRO PER LE FINANZE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI**

E CON

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO**

Visto il regio decreto 6 maggio 1937, n. 1756, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677, sulla costituzione in Napoli della Mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare;

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo predetto;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro italiano nel Mondo »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1954, con il quale veniva nominato il dott. Socrate Forni commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa Italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro italiano nel Mondo »;

Viste le dimissioni presentate per ragioni familiari dall'attuale commissario dott. Forni;

Considerata la necessità di procedere ancora, attraverso gestione commissariale, in attesa della nomina dei normali organi di amministrazione, alla sistemazione definitiva della situazione debitoria dell'Ente e al suo riassetto organizzativo in vista dell'ulteriore attività che l'Ente dovrà svolgere;

*Decreta:*

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Ing. Tommaso Astarita è nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente autonomo

« Mostra d'Oltremare e del Lavoro italiano nel Mondo », conferendosi al medesimo tutti i poteri attribuiti dallo statuto sopraindicato al presidente ed al Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 28 marzo 1956

*Il Ministro per le finanze*

ANDREOTTI

*Il Ministro per gli affari esteri*

MARTINO

*Il Ministro per l'industria e il commercio*

CORTIÈSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1956

Registro n. 7 Finanze, foglio n. 168

(1814)

**DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1956.**

**Istituzione del servizio del bollo a punzone presso gli Uffici del registro di Imperia-Porto Maurizio e di Terni.**

**IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1955, n. 9211, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1955, registro n. 15 Finanze, foglio n. 327, che approva la classificazione degli Uffici del registro per il quinquennio 1° luglio 1954-30 giugno 1959;

Visto l'art. 15 del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo, che autorizza a provvedere con decreto Ministeriale alla designazione degli Uffici del registro incaricati dell'apposizione del bollo a punzone;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio ed all'interesse del pubblico, di istituire il servizio del bollo a punzone presso gli Uffici del registro di Imperia-Porto Maurizio e di Terni;

*Decreta:*

**Art. 1.**

E' istituito il servizio del bollo a punzone presso gli Uffici del registro di Imperia-Porto Maurizio e di Terni.

**Art. 2.**

I bolli a punzone di cui saranno dotati i predetti Uffici saranno contrassegnati dal seguente numero ordinale a fianco di ciascuno di essi indicato:

Ufficio del registro di Imperia-Porto Maurizio, XXVI;

Ufficio del registro di Terni, XXV.

**Art. 3.**

L'istituzione del servizio del bollo a punzone presso gli Uffici di cui al precedente art. 1, stabilita col presente decreto, avrà effetto dal 1° maggio 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1956

*Il Ministro:* ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1956

Registro n. 9 Finanze, foglio n. 238. — BENNATI

(1917)